

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE	
INFORMAZIONI SULLA BANCA COLLOCATRICE	
Banco di Sardegna S.p.A. Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33 Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1 Telefono 079/226000 (centralino) – Fax 079/226015 Sito internet www.bancosardegna.it Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5169- ABI 1015.7 Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361 Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al conciliatore Bancario Finanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia	
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA EROGANTE	
BIBANCA S.P.A. (Codice ABI 5676.2) Sede legale ed amministrativa in Viale Mancini, 2 - 07100 Sassari Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01583450901 Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361. La Società è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma Iscrizione all'Albo delle Banche 5199 - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. n.5387.6 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Telefono 079 221511 (centralino) - Fax 079 221813 - Servizio Clienti +39 059 4242 (dall'Italia e dall'estero) Siti Internet: www.bibanca.it - Indirizzi e-mail: info@bibanca.it	
CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE	
La fideiussione "specificata" è una garanzia di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca. Con il rilascio di fideiussioni specifiche il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di specifiche obbligazioni indicate sull'atto di garanzia assunte verso la banca stessa dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca. Tra i principali rischi va tenuto presente: - il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo; - possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, o revocato. Per saperne di più: GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. È gestita dalla Banca d'Italia. Sul nostro sito Internet è disponibile la Guida "La centrale dei rischi in parole semplici" che ne illustra il funzionamento e i diritti del cliente.	
Caratteristiche specifiche della fideiussione	
A chi è rivolta	<i>La fideiussione può essere richiesta dalla Banca come garanzia accessoria per ottenere una linea di credito richiesta dal cliente.</i>
Cosa fare per attivarla	<i>La fideiussione si attiva in seguito alla concessione di una linea di credito al cliente da parte della Banca Collocatrice</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso qualsiasi filiale della Banca Collocatrice.</i>
CONDIZIONI ECONOMICHE	
VOCI DI COSTO	IMPORTO
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee	€ 0,00
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche online	€ 0,00
RECESSO E RECLAMI	

Validità e durata del rapporto

Il contratto è a tempo determinato.

Recesso del fideiussore

Il fideiussore può recedere dalla fideiussione, dandone comunicazione scritta alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso, altresì di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suddetto.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore è da considerarsi efficace solo dal momento in cui la Banca, a propria volta, abbia esercitato la facoltà di recedere da detti rapporti contrattuali e, di conseguenza, sia preclusa al debitore la possibilità di utilizzare il credito e sia, altresì, decorso il termine di presentazione degli assegni emessi a valere sul conto corrente del debitore e non ancora presentati al pagamento.

Recesso da parte della Banca

Non previsto.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Legal di **Bibanca S.p.A. – Ufficio Legal, viale Mancini n. 2, Sassari**, email reclami.legale@bibanca.it, pec reclami.bibanca@pec.gruppobper.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bibanca.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

LEGENDA	
Banca	È il creditore che vanta un credito verso il Debitore principale.
Debitore principale	È la persona di cui si garantisce l'adempimento di una obbligazione in favore della Banca.
Fideiussore	È la persona che, obbligandosi personalmente verso la Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione del Debitore o di chi dovesse subentrare.
Fideiussione c.d. "specifica"	Contratto con il quale il fideiussore assume verso la Banca l'obbligazione di garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.
Importo massimo garantito	È la complessiva somma (per capitale, interessi, anche di mora, e spese tutte, comprese quelle giudiziali e ogni onere tributario) che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del Debitore principale
Pagamento semplice richiesta	a Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Regresso	È il potere che per legge ha il fideiussore di agire nei confronti del debitore per ottenere il rimborso, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca (art. 1950 cod. civ.).